

ORDINANZA N. 35/2026 DEL 05/08/2026

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DEL DECORO URBANO E DELLA VIVIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI NELLE ORE SERALI E NOTTURNE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- durante il periodo estivo si registra una significativa presenza di giovani e gruppi di persone nelle piazze, nei parchi e nelle aree pubbliche del territorio comunale;
- sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti schiamazzi, musica ad alto volume, utilizzo improprio di aree pubbliche e comportamenti tali da compromettere il riposo dei residenti;
- tali condotte determinano situazioni di disturbo della quiete pubblica, degrado urbano e riduzione della sicurezza percepita;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale di Sarezzo intende garantire il corretto equilibrio tra il diritto alla socializzazione e quello dei cittadini al riposo, alla sicurezza ed alla piena fruibilità degli spazi pubblici;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 7-bis e 54 del D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

in tutte le aree pubbliche del territorio comunale, sono stabilite le seguenti prescrizioni.

1. Diffusione di musica

È vietato utilizzare casse acustiche, altoparlanti, diffusori Bluetooth, amplificatori, impianti audio o qualsiasi altro dispositivo di diffusione sonora nelle aree pubbliche o aperte al pubblico dalle ore 23.00 alle ore 7.00, salvo eventi espressamente autorizzati dal Comune.

2. Giochi con il pallone

È vietato praticare il gioco del calcio, del pallone o altri giochi che possano arrecare disturbo, pericolo o danneggiamento:

- nelle piazze;

- nei parcheggi;
- sui marciapiedi;
- nelle vie pubbliche;
- nei portici;
- nelle aree pedonali;

ad eccezione:

- dei campi sportivi;
- delle aree gioco;
- delle aree verdi specificamente destinate a tale attività.

3. Schiamazzi

Dalle ore 23.00 alle ore 7.00 è vietato:

- urlare;
- cantare;
- utilizzare strumenti musicali;
- tenere comportamenti idonei a disturbare il riposo dei residenti;
- creare assembramenti rumorosi tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica.

4. Consumo di bevande

- È vietato consumare bevande in bottiglie o altri contenitori di vetro nelle piazze, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree verdi, nei parcheggi pubblici e negli altri luoghi di aggregazione, fatta eccezione per i plateatici regolarmente autorizzati degli esercizi di somministrazione;
- abbandonare sul suolo pubblico bottiglie, contenitori di vetro, lattine, bicchieri, imballaggi o qualsiasi altro rifiuto derivante dal consumo di alimenti o bevande;
- È fatto obbligo di conferire immediatamente bottiglie, lattine e qualsiasi altro rifiuto negli appositi contenitori.

5. Permanenza nei parchi

Nei parchi e nelle aree verdi comunali è vietato:

- permanere oltre gli orari eventualmente indicati dalla segnaletica;
- utilizzare tavoli, panchine e giochi pubblici in modo improprio;
- sdraiarsi sulle panchine;
- arrecare disturbo agli altri frequentatori.

6. Tutela del patrimonio pubblico

È vietato:

- arrampicarsi su monumenti, fontane, arredi urbani e alberature;
- utilizzare impropriamente panchine, giochi e manufatti pubblici;
- danneggiare aiuole, prati e aree verdi.

D I S P O N E

Che per le violazioni a quanto disposto dalla presente Ordinanza sia applicata la sanzione prevista dall'art.7 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 introdotta dalla Legge

n.3/2003 pari alla misura minima di € 25,00 e massima di € 500,00 con le modalità disciplinate dalla L.689/81.

Di pubblicare la presente ordinanza all'albo e nei luoghi pubblici del territorio comunale;

L'invio della presente ordinanza agli Organi di Polizia del territorio, per il controllo circa il rispetto del presente dispositivo.

I N F O R M A

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

IL Sindaco
Valentina Pedrali / ArubaPEC S.p.A.*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.